

**Napoli:**

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nell'intero territorio provinciale.

**Salerno:**

siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di: Acerno, Aquara, Bellosguardo, Calvanico, Casal Velino, Castellabate, Castiglione del Genovesi, Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Giffoni sei Casali, Giffoni Valle Piana, Laureana Cilento, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Ottati, Perdifumo, Petina, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Roscigno, Rutino, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, San Mauro Cilento, Sant'Angelo a Fasanella, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Siccignano degli Alburni, Stella Cilento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2018

*Il Ministro:* MARTINA

18A01819

DECRETO 2 marzo 2018.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Liguria.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiara-

zione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;


Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Visto l'art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, integrato dall'art. 43 comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 e dall'art. 3 comma 17-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle neviccate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»

Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, la richiesta della Regione Liguria di declaratoria per l'applicazione nei territori delle Province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona danneggiate dalla siccità dal 20 marzo 2017 al 22 settembre 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;



Dato atto alla Regione Liguria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Liguria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle Produzioni;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

*Genova:*

siccià dal 15 maggio 2017 al 15 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di:

Borzonasca, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Masone, Montoggio, Ne', Orero, Propata, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rossiglione, San Colombano Certenoli, Santo Stefano d'Aveto, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Torriglia, Vobbia.

*Imperia:*

siccià dal 20 marzo 2017 al 22 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di:

Aquila d'Arroschia, Armo, Aurigo, Bajardo, Borghetto d'Arroschia, Borgomaro, Caravonica, Carpasio, Castel Vittorio, Castellaro, Ceriana, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d'Arroschia, Diano Arentino, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Rocchetta Nervina, San Remo, Triora, Vasia, Vessalico, Villa Faraldi.

*La Spezia:*

siccià dal 1° maggio 2017 al 9 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di:

Carro, Carrodano, Maissana, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago.

*Savona:*

siccià dal 1° maggio 2017 al 9 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di:

Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Callizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Osiaglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Roccavignale, Sassello, Urbe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2018

*Il Ministro:* MARTINA

18A01820

**MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 13 febbraio 2018.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Meta società cooperativa - in liquidazione», in Pesaro e nomina del commissario liquidatore.**

**IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UECOOP ha chiesto che la società «META Società Cooperativa - in liquidazione» con sede in Pesaro (PS) sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della UECOOP dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 196.541,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.049.395,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 852.854,00;

Considerato che in data 21 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

